



L.R. 23 luglio 2018, n. 19

Disposizioni di carattere urgente.

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 110/5 del 2 luglio 2018](#), pubblicata nel BURA 3 agosto 2018, n. 74 Speciale ed entrata in vigore il 4 agosto 2018)

Testo vigente
(in vigore dal 04/08/2018)

Indice

[Art. 1](#) - (Modifiche alla l.r. 77/1999)

[Art. 2](#) - (Modifiche alla l.r. 32/2007)

[Art. 3](#) - (Disposizioni finanziarie per il trasporto pubblico locale)

[Art. 4](#) - (Modifiche alla l.r. 143/1997)

[Art. 5](#) - (Modifica alla l.r. 38/2017)

[Art. 6](#) - (Valorizzazione biblioteche d'Abruzzo)

[Art. 7](#) - (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 87/1987)

[Art. 8](#) - (Modifica all'articolo 3 della l.r. 10/2018)

[Art. 9](#) - (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 57/2017)

[Art. 10](#) - (Modifiche alla l.r. 47/2004)

[Art. 11](#) - (Contributo straordinario alla Provincia di L'Aquila)

[Art. 12](#) - (Contributo straordinario in favore del CIAPI)

[Art. 13](#) - (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale approvata con Verbale di Consiglio regionale n. 109/3 del 12.6.2018)

[Art. 14](#) - (Modifiche alla l.r. 96/1996)

[Art. 15](#) - (Entrata in vigore)

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 77/1999)

1. All'articolo 10, comma 6, della [legge regionale 14 settembre 1999, n. 77](#) (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), le parole da "Per il periodo della sostituzione" fino a "della valutazione" sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 32/2007)

1. All'articolo 2, comma 1, della [legge regionale 31 luglio 2007, n. 32](#) (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

"e-bis) Strutture per l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie cui afferiscono le funzioni di coordinamento e di gestione dei percorsi assistenziali a domicilio per le persone non autosufficienti e in condizioni di fragilita'".

2. Dopo l'articolo 12 della [l.r. 32/2007](#) e' aggiunto l'articolo 12-bis:

"Art. 12-bis

(Organismo Tecnicamente Accreditante)

1. Sulla base di quanto previsto nelle intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, 20 dicembre 2012, n. 259 e 19 febbraio 2015, n. 32, e' costituito presso l'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo l'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA). Conseguentemente, la denominazione "Organismo Regionale per l'Accreditamento" (ORA) nell'allegato 2.3 alla [legge regionale 10 marzo 2008, n. 5](#) (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), nonche' in ogni altra disposizione regionale legislativa e regolamentare e' sostituita dalla denominazione "Organismo Tecnicamente Accreditante" (OTA).

2. L'OTA provvede alla verifica del possesso e all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accreditamento disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, al fine di garantire trasparenza, autonomia e imparzialità, l'OTA e' composto:

a) dal Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (GERA);

b) dal Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (CCRA).

4. Il CCRA e' composto da personale del SSR iscritto nell'anagrafe regionale degli esperti valutatori per l'accreditamento, in numero di una unita' per Azienda Sanitaria Locale, ed e' coordinato dal Direttore della ASR Abruzzo, che provvede a trasmettere alla Regione gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata.

5. Con provvedimento della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, e' approvata la Disciplina per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni nazionali di cui al comma 1 del presente articolo.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della approvazione della Disciplina di cui al comma 5, sono abrogate in quanto incompatibili le seguenti disposizioni:

a) i paragrafi 2.1.2 e 2.2.2 dell'Allegato 2.3 della [l.r. 5/2008](#);

b) l'[articolo 2, comma 4, lettera b\) della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 4](#) (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti).".

Art. 3

(Disposizioni finanziarie per il trasporto pubblico locale)

1. Ai fini della predisposizione del Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 10 della [legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152](#) (Norme per il trasporto pubblico locale), vengono stanziati euro 30.000,00 per il corrente esercizio finanziario.

2. Gli oneri di cui al comma precedente trovano copertura nelle somme del Capitolo 181406, denominato "Spesa relativa alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti - L.R. n. 13/2002" di cui al Titolo 2, Missione 10, Programma 02, in esito alla seguente variazione da apportare, per competenza e cassa, allo stato di previsione della spesa 2018 della legge di Bilancio 2018 - 2020:

a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 02, capitolo 181406, per euro 30.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 01, capitolo 152108.3, per euro 30.000,00.

[Art. 4](#)

(Modifiche alla l.r. 143/1997)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della [legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143](#) (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), le parole "2.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "500 abitanti".

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della [l.r. 143/1997](#), così' come modificato dal comma 1 dell'[articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 19](#) (Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario alla fondazione CIAPI), prima della lettera a) e' inserita la seguente:

"0a) euro 50.000,00 per i comuni con popolazione residente da 500 a 1.999 abitanti;"

3. Al comma 3-bis dell'articolo 10 della [l.r. 143/1997](#), così' come introdotto dal comma 2 dell'[articolo 2 della l.r. 19/2016](#), le parole "2016 - 2017 - 2018" sono sostituite con le seguenti: "2018 - 2019 - 2020".

4. Al comma 3-ter dell'articolo 10 della [l.r. 143/1997](#), così' come modificato dal comma 2 dell'[articolo 2 della l.r. 19/2016](#), le parole "inferiori a 2.000" sono sostituite con le seguenti: "inferiori a 500".

5. Al comma 2-bis dell'articolo 14 della [l.r. 143/1997](#), così' come introdotto dal comma 3 dell'[articolo 2 della l.r. 19/2016](#), le parole "20 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "17,15 milioni di euro".

6. Al comma 2-bis dell'articolo 14 della [l.r. 143/1997](#), così' come introdotto dal comma 3 dell'[articolo 2 della l.r. 19/2016](#), le parole "2016-2018" sono sostituite con le seguenti: "2018-2020".

7. Al comma 2-ter dell'articolo 14 della [l.r. 143/1997](#), così' come introdotto dal comma 3 dell'[articolo 2 della l.r. 19/2016](#), le parole "2017 - 2018" sono sostituite con le seguenti: "2019 - 2020".

8. Al comma 2-ter dell'articolo 14 della [l.r. 143/1997](#), così' come introdotto dal comma 3 dell'[articolo 2 della l.r. 19/2016](#), le parole "2.600.000,00 per l'anno 2017" sono sostituite con le seguenti: "2.345.000,00 per l'anno 2019".

9. Al comma 2-ter dell'articolo 14 della [l.r. 143/1997](#), così' come introdotto dal comma 3 dell'[articolo 2 della l.r. 19/2016](#), le parole "1.900.000,00 per l'anno 2018" sono sostituite con le seguenti: "1.645.000,00 per l'anno 2020".

10. Il comma 2-quater dell'articolo 14 della [l.r. 143/1997](#), così' come introdotto dal comma 3 dell'[articolo 2 della l.r. 19/2016](#), è sostituito dal seguente:

"2-quater. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2019 pari ad euro 2.345.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, e' apportata, per l'anno 2019, la seguente variazione per competenza:

- a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 2.345.000,00;
- b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 200.000,00;
- c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 200.000,00;
- d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", per euro 1.945.000,00."

11. Il comma 2-quinquies dell'articolo 14 della [l.r. 143/1997](#), così' come introdotto dal comma 3 dell'[articolo 2 della l.r. 19/2016](#), è sostituito dal seguente:

"2-quinquies. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2020 pari ad euro 1.645.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, e' apportata, per l'anno 2020, la seguente variazione per competenza:

- a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 1.645.000,00;
- b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 100.000,00;
- c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 100.000,00;
- d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", per euro 1.445.000,00."

12. Al comma 2-sexies dell'articolo 14 della [l.r. 143/1997](#), così' come introdotto dal comma 3 dell'[articolo 2 della l.r. 19/2016](#), la parola "2018" è sostituita con la seguente: "2020".

Art. 5

(Modifica alla l.r. 38/2017)

1. L'[articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38](#) (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 62/1983, alla legge regionale n. 4/2011 e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Modifiche alle missioni e programmi punti 3.6.9 del DEFR 2017/2019)

1. Ai fini del concorso della Regione Abruzzo al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel [Documento di Economia e Finanza Regionale per l'anno 2017/2019 \(DEFR\) approvato](#)

[dal Consiglio regionale in data 27 dicembre 2016](#), ed in particolare al punto 3.6.9 "Portualita', Logistica, Intermodalita' e Trasporto Aereo" con riferimento all'acquisizione, nel rispetto della [direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#) sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e del [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici), di un piano strategico integrato di promozione e comunicazione da parte di compagnie aeree, imprese marittime nazionali o estere e/o propri concessionari di spazi pubblicitari, per la realizzazione di una campagna comune di "advertising" finalizzata a valorizzare turisticamente l'aeroporto d'Abruzzo e il sistema portuale abruzzese e ad affermare, veicolare e promo-commercializzare il "Brand Abruzzo" nei mercati di riferimento, le missioni e i programmi di spesa sono modificati come da Allegato "A", rimodulato per il triennio 2018/2020, alla presente legge, negli importi ivi indicati in termini di competenza e di cassa.

2. Per gli anni successivi e' autorizzata la spesa nell'ambito della Missione 07, Programma 01, Titolo 01 di euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 1.250.000,00 per l'esercizio 2022.".

2. L'[Allegato "A" alla l.r. 38/2017](#) e' sostituito dal seguente, rimodulato per il triennio 2018/2020:
"Allegato A

Modifica delle missioni e dei programmi di spesa

Anno 2018

Missione	Programma	Titolo	Variazione +	Variazione -
			competenza	competenza
10	02	1		euro 2.500.000,00
7	01	1	euro 2.500.000,00	

Anno 2019

Missione	Programma	Titolo	Variazione +	Variazione -
			competenza	competenza
10	02	1		euro 2.500.000,00
7	01	1	euro 2.500.000,00	

Anno 2020

Missione	Programma	Titolo	Variazione +	Variazione -
			competenza	competenza
10	02	1		euro 2.500.000,00
7	01	1	euro 2.500.000,00	

Art. 6

(Valorizzazione biblioteche d'Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Servizio Beni e Attività culturali, nel cui ambito sono state incardinate le attività delle ex biblioteche provinciali, autorizza la spesa di euro 235.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" della parte spesa del bilancio regionale 2018-2020.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 e' apportata al bilancio di previsione 2018-2020, per ciascuna annualità del triennio, la seguente variazione per competenza di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo 61410 per euro 235.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 18, Programma 01, capitolo 11540/7 per euro 235.000,00.

3. Per le annualità successive al 2020, gli stanziamenti sono iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 87/1987)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 2 della [legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87](#) (Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese), le parole "direttamente o attraverso società da lei promosse o partecipate, il cui capitale potrà anche essere riservato per la maggioranza a soggetti di diritto privato," sono soppresse.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della [l.r. 87/1987](#) e' sostituita dalla seguente:
"a) assumere partecipazioni societarie finalizzate alla realizzazione di piani e programmi regionali e di derivazione europea approvati con deliberazione della Giunta regionale e sottoposti ad obbligo di rendicontazione alla Regione. Sono comunque escluse partecipazioni in società che abbiano come scopo attività meramente finanziarie;"

Art. 8

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 10/2018)

1. All'[articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10](#) (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili), dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Qualora ricorrano economie all'interno dello stanziamento di cui al capitolo 91472/2 la Giunta regionale e' autorizzata a realizzare iniziative di comunicazione e promozione della pratica sportiva sui media."

Art. 9

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 57/2017)

1. Al comma 1 dell'[articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57](#) (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori

della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario), la parola "2017" e' sostituita con la seguente: "2018".

2. Il comma 2 dell'[articolo 5 della l.r. 57/2017](#) e' sostituito dal seguente:

"2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 e' assicurata attraverso le risorse allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, per euro 20.000,00."

3. Il comma 3 dell'[articolo 5 della l.r. 57/2017](#) e' abrogato.

[Art. 10](#)

(Modifiche alla l.r. 47/2004)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della [legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47](#) (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunita' di Abruzzesi nel Mondo), le parole "il componente la Giunta preposto all'Emigrazione" sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente della Giunta o suo delegato preposto all'Emigrazione".

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della [l.r. 47/2004](#), le parole "dal componente la Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "suo delegato".

[Art. 11](#)

(Contributo straordinario alla Provincia di L'Aquila)

1. Per l'anno 2018, la Regione assegna alla Provincia di L'Aquila un contributo pari ad euro 100.000,00 per lavori infrastrutturali urgenti al km 24+400 della S.P. 17 "del Parco Nazionale d'Abruzzo", in corrispondenza del Ponte sul fiume Giovenco, ed al km 5+790 della S.P. 2 "del Lago di Campotosto", entrambi finalizzati a ripristinare la transitabilita' veicolare ed il soccorso in caso di emergenze nelle direttrici viarie che collegano sia l'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (P.N.A.L.M.) con la Marsica che il comune di Campotosto con il comune di Montereale.

2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 e' assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2018 - 2020, esercizio 2018, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alla Provincia di L'Aquila", Titolo 2, Missione 10, Programma 05, per euro 100.000,00;

b) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 32107/2 "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico a seguito di accertamento e controllo" per euro 100.000,00.

[Art. 12](#)

(Contributo straordinario in favore del CIAPI)

1. L'[articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2018)) e' sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Contributo straordinario in favore del CIAPI)

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la continuita' e l'implementazione delle attivita' di formazione professionale nell'ambito dei Servizi Pubblici d'Istruzione, concede per l'esercizio

finanziario 2018 un contributo straordinario all'associazione CIAPI di euro 600.000,00 nel rispetto del Paragrafo 2.5, punto 29, della [Comunicazione CE 2016/C 262/01](#).

2. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il CIAPI, compatibilmente con le proprie disposizioni statutarie in materia di bilancio, adotta un regime di contabilit  separata per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.

3. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 1, al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 della Regione Abruzzo, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2018, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento: Titolo 1, Programma 02, Missione 15, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario CIAPI" per euro 600.000,00;

b) in diminuzione: Titolo 1, Programma 01, Missione 20, capitolo di spesa 321930 - art. 1, e capitolo di spesa 321940 - art. 1, per euro 600.000,00.".

[Art. 13](#)

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale approvata con Verbale di Consiglio regionale n. 109/3 del 12.6.2018)

1. Al comma 1 dell'[articolo 1 della legge regionale "Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro - Istituzione fondo di rotazione"](#), approvata con [Verbale di Consiglio regionale n. 109/3 del 12.6.2018](#), la parola "canoni" e' sostituita con la parola "tributi".

2. Il comma 3 dell'[articolo 1 della legge regionale approvata con Verbale di Consiglio regionale n. 109/3 del 12.6.2018](#), e' sostituito con il seguente:

"3. L'utilizzo del fondo di rotazione e' vincolato al contenimento del tributo relativo al beneficio irriguo dovuto dai proprietari consorziati e trova applicazione con il primo avviso di pagamento emesso dal Consorzio di Bonifica Centro dopo l'effettiva erogazione del fondo.".

[Art. 14](#)

(Modifiche alla l.r. 96/1996)

1. All'articolo 36 della [legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96](#) (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis le parole "31 ottobre 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2018";

b) alla lettera a) del comma 4 le parole "31 ottobre 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2018".

[Art. 15](#)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).